



ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

**DIREZIONE COMPARTIMENTALE TRIVENETO**

-----

**CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO**

**PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A  
TEMPO DETERMINATO**

-----

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Susanna Servile

S. Croce 929 – 30135 Venezia  
Tel. 041/2526522-2526513  
Fax. 041/2526549

# INDICE

1	Oggetto del Capitolato
2	Modalità di espletamento del servizio
3	Modalità di pagamento
4	Obblighi delle parti
5	Adempimenti particolari
6	Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo
7	Invariabilità dei corrispettivi
8	Validità della graduatoria
9	Fallimento dell'assuntrice o morte del titolare
10	Esecuzione in danno
11	Cessione del contratto e cessione del credito
12	Penali
13	Risoluzione del contratto
14	Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
15	Facoltà di recesso
16	Trattamento dei dati
17	Spese, imposte e tasse
18	Foro competente
19	Rinvio a norme di diritto vigente

## **ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs 10/9/2003 n.276 per il periodo di 12 mesi **a partire dal 2 gennaio 2007**, data dalla quale dovrà inderogabilmente avere inizio il servizio.

L'importo massimo presunto dell'appalto è stimato in Euro 1.300.000,00 Iva esclusa.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all'Inpdap Compartimento Triveneto- Uff. II, Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti- uno strumento contrattuale volto a consentire l'utilizzo temporaneo di particolari professionalità per le esigenze straordinarie derivanti dalla gestione diretta del patrimonio immobiliare a reddito e relativo processo di dismissione e dall'avvio dell'attività di gestione degli investimenti mobiliari, che non possano essere soddisfatti con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze di carattere straordinario.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il servizio in oggetto comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.

I prestatori di lavoro temporaneo verranno individuati con separati contatti di fornitura.

L'INPDAP procederà sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di personale in possesso di:

- laurea in Ingegneria o Architettura e iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o Architetti, corrispondente ai profili della categoria X livello base- Area professionisti del vigente Contratto Collettivo;
- laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio, con conoscenze informatiche per l'utilizzo di personal computer in qualità di utente finale e corrispondente al profilo della categoria C1;
- diploma tecnico di geometra e iscrizione al Collegio professionale, corrispondente al profilo della categoria C1;
- diploma di istruzione di secondo grado, preferibilmente in ragioneria o geometra, con conoscenze informatiche per l'utilizzo di personal computer in qualità di utente finale e corrispondente al profilo della categoria B2.

Le singole domande di fornitura potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell'appalto.

La Sede di assegnazione verrà determinata all'atto dell'assunzione del singolo prestazione di lavoro fra quelle di Venezia, Venezia- Mestre, Padova, Vicenza.

**L'INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.**

## **ART.2-MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) l'INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alle singole richieste di lavoro temporaneo con descrizione del profilo professionale, del grado di competenza e conoscenze richieste per lo svolgimento delle attività alle quali sarà adibito il lavoratore e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta.
- b) I prestatori di lavoro a tempo determinato dovranno essere proposti all'INPDAP entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova di giorni 10 .
- c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle attività previste per i dipendenti di cui alle categorie B2, C1, ex X qualifica funzionale (professionisti), secondo le declaratorie in vigore presso l'INPDAP.
- d) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali (fatte salve eventuali ore di straordinario) articolate in 5 giorni lavorativi, delle quali 4 giornate di 6 ore e 30 minuti ciascuna e una giornata di 10 ore, per la quale spetta il buono pasto.
- e) Il trattamento economico e il trattamento giuridico dei lavoratori saranno corrispondenti a quelli previsti dal C.C.N.L. Enti pubblici non economici per i prestatori di lavoro di pari

categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

- f) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro temporaneo.
- g) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richieste fornitura.
- h) L'INPDAP corrisponderà alla Società fornitrice il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattia o infortunio nessun corrispettivo è dovuto alla Società fornitrice, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.  
L'INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione e informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
- i) Nel corso della prestazione lavorativa presso l'INPDAP i lavoratori temporanei potranno effettuare trasferte presso le Sedi INPDAP del Compartimento Triveneto.  
Il trattamento economico dovuto al lavoratore per ogni singola trasferta, comprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio sarà calcolato dall'INPDAP in base a quanto stabilito nel CCNL di comparto e comunicato all'impresa fornitrice alla quale farà obbligo di rimborsare il lavoratore e di fatturare all'INPDAP quanto corrisposto.

### ***ART.3- MODALITA' DI PAGAMENTO***

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'INPDAP si obbliga a corrispondere all'impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo base offerto per la categoria B2 moltiplicato per il coefficiente corrispondente a ciascuna categoria. Il pagamento di ogni singola fattura, emessa su base mensile, avrà luogo entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'INPDAP.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'INPDAP ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa a cura del lavoratore stesso, all'impresa fornitrice.

Ogni singola fattura, per essere liquidata, dovrà essere corredata della scheda di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito e dell'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

### ***ART. 4- OBBLIGHI DELLE PARTI***

- 1) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, e a versare i contributi previdenziali.
- 2) L'INPDAP è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico e al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.
- 3) Il prestatore di lavoro temporaneo dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'INPDAP per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.
- 4) L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni.

### ***ART.5-ADEMPIMENTI PARTICOLARI***

Al fine di assicurare una gestione efficiente del servizio e fornire una costante e adeguata assistenza ai prestatori di lavoro, la società aggiudicataria si impegna a indicare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, un proprio rappresentante fornito di adeguata competenza professionale ( sia in materia di gestione del

personale, che in materia di fatturazione ed elaborazione buste paga) e appositamente delega a trattare le questioni che possono insorgere dall'esecuzione del contratto.

**Inoltre, nel caso in cui risultasse aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dovrà essere inderogabilmente adottata una unica modulistica relativamente a contratti, fatture, ed elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare l'Istituto nel controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale. Il mancato adeguamento a quanto appena prescritto, costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato.**

#### ***ART.6- SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO***

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro entro 5 giorni dalla richiesta dell'INPDAP e nei termini che verranno convenuti.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico.

Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la società appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali, previa richiesta espressa dell'INPDAP.

#### ***ART.7 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI***

**I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, neppure in relazione all'obbligo di corrispondere al lavoratore eventuali aumenti contrattuali dovuti a rinnovi C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici, i quali resteranno comunque a carico dell'impresa appaltatrice, in quanto ricompresi nel prezzo offerto.**

#### ***ART.8 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA***

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

#### ***ART. 9 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE***

L'Assuntrice si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la Stazione Appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'Impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo di dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa

subentrante in possesso dei requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo della altre imprese mandanti.

#### ***ARTICOLO 10– ESECUZIONE IN DANNO***

Qualora l'Assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### ***ARTICOLO 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO***

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura altresì nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell'INPDAP a terzi.

#### ***ARTICOLO 12 – PENALI***

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto al termine di 5 giorni dalla richiesta, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

#### ***ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di reiterato inadempimento notificato per iscritto, della seguente tipologia:

- se l'impresa appaltatrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto.

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora nel corso dell'esecuzione del contratto sopravvenga in capo alla Ditta Aggiudicataria la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione di cui all'art.4 L.276/2003

L'INPDAP si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in presenza di atti, fatti o provvedimenti conseguenti a norme di legge e/o di contratti che modifichino in tutto o in parte la figura giuridica, i fini istituzionali o l'organizzazione dell'Istituto stesso.

#### ***ARTICOLO 14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO***

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente Capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali.

### ***ARTICOLO 15 – FACOLTA' DI RECESSO***

L'INPDAP si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento, e senza motivazione alcuna, dal contratto, dando un preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata A.R.

### ***ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI***

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

### ***ARTICOLO 17 – SPESE, IMPOSTE E TASSE***

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

### ***ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE***

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Venezia.

### ***ARTICOLO 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE***

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore.

***IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***  
***Dott.ssa Susanna SERVILE***